



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA CONDUZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(MECCANICI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO)
DEGLI EDIFICI DI PALAZZO SPADA, PALAZZO OSSOLI, ED
ARCHIVIO ESTERNO DI VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA”.**

CIG: ZDD24047F3

Articolo 1 **Oggetto e importo dell'affidamento**

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, ha per oggetto il servizio inerente la “*conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (meccanici di condizionamento e riscaldamento) degli edifici di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli, ed archivio esterno di via dei Monti della Farnesina*”.
2. L'importo totale, IVA esclusa, è determinato nella misura omnicomprensiva (importo massimo stimato) di euro 30.800,00 (trentanove mila ottocento/00), oltre 1.500,00 (millecinquecento/00) per oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA.
3. La descrizione delle singole attività, contenuta nelle presenti *Condizioni generali di contratto* e nell'allegato *Capitolato tecnico economico*, rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse, essendo l'Impresa affidataria tenuta ad eseguire ogni intervento funzionale alle attività richieste dall'Amministrazione.
4. L'Impresa affidataria non può quindi sollevare alcuna obiezione per le difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento delle prestazioni contrattuali dovute ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione e articolazione dei locali e degli impianti ivi esistenti.
5. L'Impresa deve indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, i propri costi aziendali relativi agli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'Amministrazione ha dichiarato l'assenza di rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività della presente procedura.

Articolo 2 **Durata**

1. La durata del contratto è di anni uno, a decorrere dal 1° luglio 2018.
2. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'Impresa affidataria è tenuta a garantire la continuità del servizio anche dopo la scadenza contrattuale, e, comunque, non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, alle condizioni pattuite.
3. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, ogni ulteriore determinazione in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'esercizio del diritto di recesso, qualora nel corso del termine di cui al comma 1 dovesse sopravvenire una convenzione Consip economicamente più conveniente, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità della convenzione stessa. In tale ipotesi, le determinazioni assunte saranno comunicate all'Impresa con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 3 **Affidamento**

Il presente affidamento è effettuato tramite trattativa diretta sul MEPA.

Articolo 4 **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali relative alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici**

L'Impresa affidataria dovrà provvedere alla conduzione e manutenzione delle dotazioni impiantistiche esistenti presso i luoghi di interesse secondo le modalità e i tempi di cui al *Capitolato*

tecnico economico che, unitamente alle presenti *Condizioni generali di contratto*, costituisce parte integrante dello stesso.

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa affidataria di apportare qualsiasi modifica agli impianti oggetto del servizio, senza formale e precisa autorizzazione dell'Amministrazione. In caso di inosservanza l'Impresa affidataria è tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere rese da personale specializzato come prescritto per legge nel relativo settore merceologico.
3. L'Impresa affidataria provvede ad adempiere a qualsiasi ulteriore ed eventuale prestazione che si renda necessaria per garantire l'efficienza degli impianti.
4. L'Impresa affidataria provvederà al rilascio di tutte le documentazioni di legge inerenti l'avvenuta conduzione e manutenzione degli impianti in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 5 **Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro**

1. L'Impresa affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo idonee misure di protezione e dotando il personale dei mezzi di protezione individuale per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L'Amministrazione provvede ad individuare un proprio incaricato per gli adempimenti di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 6 **Regolamentazione dell'attività e controlli**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, tramite il direttore dell'esecuzione all'uopo designato, controlli intesi ad accertare il rispetto del contratto e delle norme contenute nelle presenti *Condizioni generali di contratto*.
2. In particolare l'Amministrazione provvede a:
 - controllare lo svolgimento delle attività, verificando il rispetto delle disposizioni, nonché delle direttive impartite all'Impresa aggiudicataria affidataria;
 - controllare ed attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi indicati in sede di stipula del contratto, nonché l'esecuzione dell'attività secondo le regole;
 - evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze.
3. I predetti controlli non liberano l'Impresa affidataria dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
4. L'Impresa affidataria non può invocare, come causa di ritardo nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento dell'Amministrazione.
5. L'Impresa affidataria deve operare con proprio personale, nei luoghi e nei tempi autorizzati e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione.
6. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla sicurezza. L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, l'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.
7. Durante l'orario di normale funzionamento degli uffici non potranno essere svolte attività manutentive in aree considerate di sicurezza o di alta rappresentanza, fatte salve le operazioni di verifica ordinaria sullo stato dei componenti e/o gli interventi qualificati come urgenti.

8. Nelle aree considerate di sicurezza o di alta rappresentanza è indispensabile una preventiva programmazione di qualsiasi intervento manutentivo.
9. Gli interventi nelle aree tecnologiche possono essere svolti in qualsiasi orario, mantenendo in essere l'operatività degli impianti. Gli interventi che comportino il fuori esercizio degli impianti, dovranno essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione.
10. Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, al fine di evitare disservizi nello svolgimento di eventuali eventi importanti (es. riunioni, conferenze etc), tutti gli interventi - ad eccezione delle urgenze - andranno sempre preventivamente concordati con l'Amministrazione.

Articolo 7 Responsabili dell'Impresa affidataria e dell'Amministrazione

1. L'impresa affidataria individua un proprio Responsabile per i rapporti con l'Amministrazione.
2. Il Responsabile dell'impresa affidataria rappresenta l'interfaccia della stessa verso l'Amministrazione e deve essere sempre reperibile in sede, in occasione della esecuzione delle attività e raggiungibile telefonicamente anche oltre il termine delle attività.
3. Il Responsabile dell'impresa riceve dal Supervisore dell'Amministrazione, titolare del coordinamento delle attività lavorative o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, direttive sulle attività da eseguire e definisce con loro le modalità per rendere l'esecuzione degli interventi compatibili con le esigenze dell'Amministrazione.
Entrambi potranno impartire indicazioni tecniche direttamente al personale impiegato per l'espletamento delle attività.
5. L'Impresa affidataria indica altresì il soggetto che sostituisce il Responsabile nel caso di suo temporaneo impedimento.
6. Al temine degli interventi, l'impresa affidataria è obbligata a lasciare i locali puliti, ordinati e sgombri da eventuali materiali di risulta.
7. L'impresa affidataria è comunque obbligata a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o diffidenza delle attività.
8. Per ogni comunicazione e/o segnalazione inerente al servizio, l'impresa affidataria utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'Amministrazione in sede di stipula del contratto. Ogni singolo addetto è tenuto a segnalare tutte le irregolarità o anomalie riscontrate direttamente al proprio referente del servizio che a sua volta provvederà, a mezzo e-mail, ad informare l'Amministrazione nella persona del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 8 Personale alle dipendenze dell'impresa affidataria

1. L'impresa affidataria è obbligata ad osservare e far osservare ai dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e a garantire la presenza di personale tecnico idoneo alla esecuzione delle attività.
2. Il personale addetto deve indossare nell'espletamento delle attività idonea tutta di lavoro.
3. Le maestranze impegnate devono essere identificate con apposito cartellino e devono essere munite di un documento di identificazione.
4. L'eventuale assenza di tali documenti è comunicata a cura del Direttore dell'esecuzione all'impresa, che è tenuta a regolarizzare tale carenza entro il giorno successivo. Se entro tale termine i documenti non sono presentati, il Responsabile dell'esecuzione applica una penale pari a € 50,00 per ogni addetto che ne risulti sprovvisto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi degli articoli 19 e 20.
5. In caso di assenza del personale per ferie o malattia, l'impresa affidataria dovrà adottare misure atte a garantire comunque lo svolgimento del servizio secondo le modalità e i tempi stabiliti.
6. In caso di sciopero del personale addetto proclamato dalle organizzazioni sindacali, in concomitanza con la calendarizzazione degli interventi e/o verifiche impiantistiche, l'impresa affidataria dovrà comunicare i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso all'Amministrazione.

7. Su segnalazione del Supervisore dell'Amministrazione o del Direttore dell'esecuzione di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento, per valide ragioni, del personale non gradito. In tale ipotesi l'impresa affidataria si impegna a soddisfare la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi.

Articolo 9

Oneri a carico dell'impresa affidataria

1. L'impresa affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di previdenza, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa affidataria si impegna ad applicare al personale occupato per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. di categoria.
2. Il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali deve essere regolarmente assicurato, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'impresa affidataria, la quale assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
3. L'Amministrazione resta estranea ad ogni rapporto giuridico instaurato tra l'impresa affidataria ed il personale utilizzato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Pertanto, in nessun caso il predetto personale potrà avanzare pretese inerenti la prestazione del proprio lavoro presso l'Amministrazione.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'impresa affidataria a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'impresa affidataria non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa affidataria in esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'impresa affidataria, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
6. In caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10

Osservanza di norme

1. L'impresa affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'esecuzione dell'affidamento è soggetta all'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e delle norme del Codice Civile e delle presenti *Condizioni generali di contratto* e del *Capitolato tecnico economico*, nonché di tutte le norme che abbiano attinenza con l'affidamento in oggetto.

Art. 11

Qualità e provenienza dei materiali

1. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessaria la sostituzione di parti di ricambio delle dotazioni impiantistiche, i materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti.
2. La rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all'ambiente in cui vengono installati.
3. Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del Direttore dell'esecuzione del contratto che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o privi dei requisiti e le qualità

richieste.

4. In ogni caso, anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino al collaudo definitivo, l'impresa affidataria sarà tenuta alla sostituzione dei medesimi con oneri a proprio carico.
5. Nel caso in cui durante le attività si renda necessaria la sostituzione di parti dell'impianto, l'impresa affidataria dovrà utilizzare ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore. Le parti dell'impianto da sostituire saranno sottoposte prima dell'installazione, comunque, all'esame del Direttore dell'esecuzione osservando la procedura di cui al precedente comma 3.

Articolo 12

Responsabilità dell'Impresa affidataria e polizza assicurativa

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'impresa affidataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
2. L'Impresa affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
3. L'Impresa affidataria è obbligata ad adottare, nell'esecuzione delle attività, ogni accorgimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici.
4. Qualora per cause dovute all'impresa affidataria derivino danni a persone e/o a cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'impresa affidataria è tenuta al loro risarcimento.
5. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'impresa affidataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione.
6. A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa affidataria è tenuta alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'impresa affidataria possa arrecare, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto delle presenti *Condizioni generali di contratto*, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa deve essere almeno pari ad Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, oltre spese legali. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

La polizza deve essere consegnata all'Amministrazione in copia conforme all'originale ai sensi di legge all'atto della stipula del contratto. L'impresa affidataria deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Resta ferma, inoltre, l'intera responsabilità dell'impresa affidataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 13 **Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa affidataria è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere eventuale conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'affidamento, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.
3. L'impresa affidataria si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione con escusione della cauzione definitiva di cui all'art. 16, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. L'impresa affidataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
7. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Articolo 14 **Regolare esecuzione**

Il Direttore dell'esecuzione ha il compito di verificare e controllare la corretta esecuzione delle prestazioni anche ai fini del successivo rilascio del certificato di regolare esecuzione per i pagamenti dell'Amministrazione.

Articolo 15 **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per le attività svolte dall'impresa affidataria è pari alla quota dovuta del prezzo offerto oltre IVA ed oneri per la sicurezza. Nel prezzo per la completa esecuzione delle prestazioni contrattuali si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione delle attività, compreso anche quanto non specificato nelle presenti *Condizioni generali di contratto* e nell'allegato *Capitolato tecnico economico* per la migliore riuscita delle prestazioni, nonché gli oneri attinenti.
2. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro il termine di 60 giorni dall'accettazione della fattura. La fattura avrà cadenza bimestrale e potrà essere inoltrata solo previo nulla osta rilasciato dall'Amministrazione, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, di cui al precedente articolo, con esito positivo, da parte del Direttore dell'esecuzione. Le fatture emesse in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. I dati necessari per la fatturazione elettronica nei confronti dell'Amministrazione sono: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice univoco ufficio: G105F5; denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali; codice fiscale del servizio di F.E.: 80427570587 e CIG.
3. Il pagamento delle fatture viene disposto mediante accreditamento dell'importo dovuto sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell'offerta, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione ad opera del direttore dell'esecuzione.

4. L'impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'impresa affidataria non potrà sollevare alcuna eccezione in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, possono essere sospese le attività previste nelle presenti *Condizioni generali di contratto*.
6. L'impresa affidataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. La violazione dei richiamati obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16 Cauzione definitiva

1. L'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
2. Il deposito cauzionale deve essere costituito nelle forme e nei modi di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare la garanzia deve essere assistita dalla espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. e deve esserne prevista la operatività a semplice richiesta dell'Amministrazione.
3. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti la cauzione definitiva.
4. La mancata costituzione della garanzia impedisce la stipulazione del contratto e determina la revoca dell'affidamento.

Articolo 17 Sospensione delle prestazioni contrattuali

1. L'impresa affidataria non può unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa affidataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 18 Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. Non è consentito all'impresa affidataria cedere, anche parzialmente il contratto, pena la risoluzione dello stesso, e l'eventuale risarcimento del danno. È facoltà dell'Amministrazione commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa affidataria.
2. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche e intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016; l'impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito almeno 20 gg. prima di tale cessione. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.
La cessione dei crediti non è comunque efficace senza l'assenso dell'Amministrazione.
3. L'impresa deve comunicare se, in relazione al presente affidamento, intende subappaltare in parte il servizio, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016.
In caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare all'Amministrazione almeno 20 gg. prima dell'esecuzione della fornitura il contratto di subappalto (con indicazione della ditta, C.F. e

sede sociale del subappaltatore), nonché la certificazione di cui al comma 7 del citato art. 105. In mancanza di tale comunicazione o di carenza dei requisiti di partecipazione della ditta subappaltatrice, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta in proprio ad eseguire il contratto.

Articolo 19

Danni, inadempienze e penalità

1. Eventuali danni per l'Amministrazione dovuti ad incuria, negligenza, errori nella conduzione degli interventi di manutenzione, sono a totale carico dell'impresa.
2. I danni sono stimati dall'Amministrazione e possono essere da questa trattenuti sui pagamenti da effettuare.
3. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulle modalità di esecuzione degli interventi tecnici, sulla scrupolosa osservanza degli altri doveri contrattuali e sulla corretta conduzione degli impianti.
4. In caso di mancato adempimento dei termini di inizio, esecuzione e fine lavori di manutenzione indicati nel capitolato prestazionale all'impresa affidataria potrà essere applicata - fatto salvo quanto previsto in precedenza - una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di ritardo.

L'importo delle penali non potrà in ogni caso superare complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

5. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale l'impresa affidataria ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.
6. Nel caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione procede all'applicazione delle indicate penali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell'art. 20.
7. La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'impresa affidataria, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all'Impresa affidataria successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui al precedente art. 14.

Articolo 20

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
 - inosservanza degli obblighi indicati nell'art. 8 delle presenti *Condizioni generali di contratto*;
 - gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nelle presenti *Condizioni generali di contratto*;
 - inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 18;
 - perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;
 - cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria affidataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - in tutti gli altri casi previsti dalle *Condizioni generali di contratto* e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione, l'impresa affidataria non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 21

Stipula del contratto e relative spese

1. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula del contratto, ivi comprese le marche da bollo e le spese di registrazione, sono a carico dell'impresa affidataria.
2. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre n. 190.
3. All'atto della presentazione dell'offerta economica, l'impresa dovrà produrre:
 - a. la Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità di cui al Piano per la prevenzione della corruzione della Giustizia Amministrativa per il triennio 2017-2019, adottato con decreto n. 18 del 7 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio di Stato, e all'Atto di aggiornamento, per il triennio 2018-2020, adottato con decreto n. 13 del 9 febbraio 2018 dal Presidente del Consiglio di Stato;
 - b. la Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - c. la Dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., compilati e sottoscritti unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità (qualora non sottoscritti digitalmente);
4. Per la stipula del contratto, l'impresa dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a. Cauzione definitiva di cui all'art. 16 delle presenti condizioni generali del contratto.
 - b. Polizza assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 12 delle presenti condizioni generali del contratto.

Articolo 22

Trattamento dei dati – consenso

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.
2. L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
4. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
5. Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti *Condizioni generali di contratto*, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.lgs. n. 50/2016, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 24
Foro competente

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e l'Impresa affidataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Roma.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dott.ssa Roberta Testa (e-mail: r.testa@giustizia-amministrativa.it).